

2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di *"Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il **prezzario regionale** attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezzari ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.